

STATUTO

LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA
PROVINCIALE GALLINA 226

Numero REA: RC - 146011

Codice fiscale: 02059980801

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2011 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Salvatore FEDERICO

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE

"LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Reggio Calabria la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata **"LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - La Cooperativa sociale persegue l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche; la

	Cooperativa sociale, per curare al meglio gli interessi dei soci e della	
	collettività deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre	
	cooperative, su scala nazionale ed internazionale. In relazione a ciò la	
	Società Cooperativa sociale opera ai sensi e per gli effetti di cui alle	
	lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91 , in ottemperanza alle	
	leggi regionali, nazionali ed europee in materia nonché della normativa	
	regionale, nazionale e comunitaria in vigore nel settore della formazione, e	
	quindi si propone anche di promuovere la formazione dei so-ci e di	
	collaborare alla diffusione del metodo cooperativo.	
	La Cooperativa svolge le attività:	
	- di cui all'art. 1, comma 1. lettera a) della legge 381/91 . Per fare	
	ciò la Società Cooperativa Sociale si propone di svolgere, in modo	
	organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana,	
	morale, culturale, professionale; ciò attraverso l'utilizzo e la stabile	
	organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi	
	che, a qualsiasi titolo – professionale, di volontariato o quali utenti –	
	partecipano, nelle diverse forma all'attività ed alla gestione della	
	Cooperativa.	
	In particolare la Società Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di progettazione e	
	gestione dei servizi sociali orientati ai bisogni di persone socialmente	
	svantaggiate, quali:	
	ANZIANI	
	- permettere l'assistenza domiciliare in tutte le necessità delle persone,	
	2	

	pulizia, servizi sanitari, servizi mensa;	
	- creare un servizio di emergenza per qualsiasi necessità, sia in casa che	
	fuori, nonché l'assistenza nei momenti di malattia prolungata anche negli	
	ospedali;	
	- creare centri di socializzazione per il tempo libero, gite sociali, vacanze in	
	gruppo al mare o in montagna o alle terme;	
	- case famiglia e case accoglienza.	
	TOSSICODIPENDENTI ED ALCOOLISTI	
	- creare delle attività di informazione su questi problemi e centri di prima	
	accoglienza per la disintossicazione in collaborazione con le comunità già	
	esistenti nel territorio;	
	- portare un aiuto alle famiglie in tutte le loro necessità, creando i contatti	
	con le associazioni presenti nel territorio;	
	- istituire centri di ascolto e di accoglienza individuale, familiare e di	
	gruppo;	
	- creare e gestire qualunque tipo di struttura atta all'accoglienza dei	
	tossicodipendenti e/o intossicati da alcool e farmaci per riscattarli da loro	
	stato di degrado;	
	- svolgere la terapia necessaria personalizzata, l'accoglienza, la	
	riabilitazione ed il reinserimento;	
	- svolgere, sostenere ed assecondare, con le opportune intese con le	
	Pubbliche Amministrazioni e con gli Enti privati, attività di informazione e	
	divulgazione a scopo preventivo;	
	DISADATTI ED EMARGINATI	
	- creare centri diurni e residenziali a carattere animativo finalizzati al	

	miglioramento della qualità della vita ed all'inserimento in ogni settore della	
	vita;	
	CARCERATI, EX CARCERATI ED ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE	
	- creare servizi per questa categoria di persone, assistere le famiglie in	
	tutte le loro necessità con particolare attenzione ai figli;	
	- organizzare, per gli ex carcerati, dei corsi diurni per l'inserimento	
	graduale nel mondo sociale e lavorativo;	
	BAMBINI, MINORI E GIOVANI A RISCHIO DI DIFFICOLTA'	
	- creare centri diurni e residenziali di servizi di assistenza e prevenzione di	
	ogni genere di devianza;	
	- sostenere le famiglie creando una rete di servizi come il trasporto	
	scolastico, attività sportive e ricreative di vario genere;	
	- creare delle case famiglia, sostenere le famiglie affidatarie;	
	- organizzare delle colonie estive o attività d'intesa, permanenza estiva dei	
	ragazzi;	
	EXTRACOMUNITARI	
	- creare e gestire centri di prima accoglienza e sostegno per	
	extracomunitari in difficoltà.	
	La Società potrà svolgere attività di formazione professionale, in via	
	autonoma o mediante convenzione con gli Organismi pubblici e privati	
	preposti a tale attività, con lo scopo di accrescere le competenze	
	professionali dei soci e non e anche dei lavoratori impiegati nella	
	realizzazione delle attività di cui sopra. La Cooperativa potrà inoltre	
	concedere in affitto i propri locali a terzi, enti pubblici o privati in genere,	
	per lo svolgimento di corsi di formazione non gestiti direttamente dalla	
	4	

	stessa Cooperativa;	
	- di cui all'art. 1, comma 1, lettera b della legge 381/91, ovvero	
	attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della	
	legge 52/96. La Società cooperativa è retta e regolata da principi della	
	mutualità, pertanto senza finalità di lucro, si propone in particolare lo	
	svolgimento delle seguenti attività:	
	a) attività nei settori della falegnameria, della maglieria, della sartoria, della	
	tappezzeria, della pelle e del tessile in genere, della lavorazione del vetro,	
	della plastica, della pietra, della ceramica, dell'alluminio, del ferro e di altri	
	metalli, di fiori artificiali, secchi e disidratati;	
	b) attività agricole che si svilupperanno con le seguenti iniziative: 1)	
	coltivazione di piante e fiori in fondi rustici; 2) allevamento di bestiame; 3)	
	conservazione e trasformazione di prodotti agricoli; 4) lavorazioni agricole	
	a favore di terzi; 5) lavorazione di prodotti caseari e, comunque, derivati	
	dal latte; 6) riqualificazione, realizzazione, fornitura e manutenzione di	
	verde pubblico e privato;	
	c) attività nel settore della tipografia, serigrafia e litografia, dell'incisione su	
	nastri, cassette e compact – disc, della fotografia, del restauro e della	
	decorazione di ambienti ed oggetti, compresa l'oggettistica religiosa;	
	d) attività commerciali, all'ingrosso ed al dettaglio, collegate dalle attività	
	svolte nei sopraindicati settori per consentire la vendita, all'ingrosso ed al	
	dettaglio, dei relativi prodotti;	
	e) pulizia e manutenzione di aree pubbliche e private, quali boschi,	
	torrenti, arenili, fiumare, canali, piazze, marciapiedi, strade, cimiteri,	
	5	

	arsenali, darsene, stazioni ferroviarie, stazioni aeroportuali e navali, sale e	
	luoghi di attesa o di ritrovo, impianti sportivi, luoghi balneari, terreni	
	demaniali, comunali, provinciali, regionali, aree di mercato, scuole	
	pubbliche e private, edifici in genere;	
	f) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti	
	ingombranti, anche mediante la raccolta differenziata;	
	g) creazione, cura e manutenzione di parchi, giardini, giardini botanici,	
	aiuole, tappeti erbosi, compresa l'attività di potatura di siepi ed alberi;	
	h) formazione professionale, in via autonoma o mediante convenzione, con	
	gli Organismi pubblici preposti a tale funzione, con lo scopo di ac-crescere	
	le competenze professionali dei soci e non ed anche dei lavoratori	
	impiegati nella realizzazione delle attività di cui sopra. La Società	
	Cooperativa sociale potrà inoltre concedere in affitto i propri locali a terzi,	
	enti pubblici o privati in genere, ecc, per lo svolgimento di corsi di	
	formazione non gestiti direttamente dalla stessa cooperativa; i)	
	elaborazione e creazione di banche dati, per conto di Enti pubblici e privati	
	in genere, di imprese commerciali e non, di associazioni, fonda-zioni,	
	comitati, consorzi, istituti di credito, ecc,; l) attività editoriale in genere, ivi	
	compresa la grafica, la composizione, l'impaginazione, la stampa e la	
	rilegatura di libri, riviste, quotidiani, la reazione di pagine web ed ogni altro	
	prodotto editoriale non specificato in precedenza; m) attività informatiche	
	quali l'assemblaggio di hardware e lo sviluppo di software; n) lo	
	svolgimento di attività di consulenza informatica e telematica per aziende,	
	società, enti pubblici, studi professionali, ivi inclusi, in particolare l'analisi di	
	prodotti informatici esistenti sul mercato nazionale ed estero e/o il	
	6	

	controllo della correttezza di tali prodotti mediante utilizzo di programmi di	
	certificazione, atti a verificare la criticità sia per quanto riguarda	
	l'hard-ware (elaboratore, periferiche, memorie) che il software (Sistemi	
	operativi, linguaggi, programmi di utilità, pacchetti applicativi, ecc.),	
	eventuali integrazioni con nuove funzionalità; o) l'assistenza e la	
	manutenzione dei prodotti sopraindicati ed anche la ricerca, progettazione,	
	implementazione, sviluppo, realizzazione, installazione, manutenzione e	
	gestione di reti e servizi di telecomunicazioni in ambito fisso e/o mobile,	
	anche mediante l'utilizzo di radiofrequenze, ivi inclusi, a titolo	
	esemplificativo: l'installazione e fornitura di reti pubbliche e private di	
	telecomunicazioni, servizi di telefonia vocale, servizi di comunicazioni	
	mobili e personali, applicazioni DECT (Digital European Cordless	
	Telephone), servizi voce nazionali ed internazionali diversi dalla telefonia	
	vocale, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di accesso, servizi	
	internet, servizi di trasmissione dati – anche a commutazione di pacchetto	
	e/o di circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di	
	semplice rivendita di capacità, servizi satellitari, nonché ogni altro servizio	
	di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta	
	applicabile; p) la prestazione di servizi di assistenza, pubblicitaria,	
	promozionale e propa gandistica in genere, nonché ricerche di mercato,	
	volantinaggio, nonché l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e	
	manifestazioni, meetings, mediante l'utilizzo di ogni strumento necessario	
	alla realizzazione di quanto qui evidenziato. A titolo esemplificativo,	
	l'attività di promozione pubblicitaria potrà essere effettuata mediante	
	l'affitto di sale quali cinema, teatri, sale congressi, ristoranti, autoveicoli,	
	7	

	autocarri ed imbarcazioni in genere, di proprietà e/o locale; q) la	
	somministrazione di cibi e bevande, la gestione di ristoranti, bar, pizzerie,	
	pasticcerie e gelaterie; r) la gestione di strutture ricettive alberghiere,	
	extra-alberghiere e all'aperto, ivi inclusi Bed and Breakfast, case	
	vacanza, appartamenti, pensioni, ostelli, agriturismo, lidi e stabilimenti	
	balneari e tutte le strutture elencate agli articoli 22, 25 e 28 della Legge	
	regionale 4 novembre 2002 n. 33 e successive modifiche e integrazioni;	
	s) l'attività di call center; t) la gestione di strutture sportive.-	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società Cooperativa sociale	
	potrà, a titolo esemplificativo:	
	- realizzare, acquistare, condurre in locazione, organizzare e gestire, anche	
	in località diverse da quella della sede legale, tutti gli impianti, le	
	attrezzature ed i materiali necessari o utili per lo svolgimento dell'attività	
	sociale, gestire corsi di formazione professionale e di supporto	
	all'inserimento lavorativo;	
	- assumere la gestione di strutture già realizzate da parte di Enti pubblici	
	e/o privati, Enti morali e Fondazioni, curandone anche la manutenzione e	
	stipulare, con gli Enti medesimi, ogni contratto, convenzione o atto	
	necessario o utile per lo svolgimento dell'attività sociale.	
	La Cooperativa, potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività, purchè	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere ogni altro	
	atto e concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare,	
	immobiliare, finanziaria, commerciale e creditizia necessaria o utile per il	
	conseguimento degli scopi sociali o comune ad essi direttamente	
	attinente. La Cooperativa intende beneficiare di tutte le leggi in materia di	
	8	

	cooperazione, invocando ogni agevolazione e richiedendo ogni contributo	
	o beneficio diverso previsto da leggi regionali, nazionali e della Comunità	
	Europea emanate o emanande.	
	Essa potrà aderire a Consorzi di Cooperative e a Confederazioni ed	
	Associazioni Cooperativistiche, sia provinciali, che regionali e nazionali, di	
	tutela e rappre-sentanza del Movimento Cooperativo.	
	Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, la Società Cooperativa con delibera	
	assembleare da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea	
	ordinaria, nel rispetto dei limiti previsti dalla deliberazione de C.I.C.R. del 3	
	marzo 1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di raccolta del	
	risparmio dei soggetti diversi dalle Banche del 2 dicembre 1994 o dei	
	diversi limiti previsti dall'eleggi, regolamenti, delibere ed istruzioni tempo	
	per tempo vigenti, ha facoltà di raccogliere presso i propri soci con	
	anzianità di almeno tre mesi o aventi i requisiti richiesti dalle Leggi,	
	delibere e regolamenti vigenti tempo per tempo, risorse finanziarie con	
	obbligo di rimborso. La delibera dell'assemblea ordinaria approverà	
	apposito regolamento.	
	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi indicati è impegnata ad	
	integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non	
	soci.	
	9	

	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi	
	in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.	
	Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale	
	di categoria su delibera dell' organo amministrativo.	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo	
	amministrativo.	
	I soci lavoratori della Cooperativa:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell' azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
	rischio d'im-presa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio	
	lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi	
	10	

	effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la	
	posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si	
	applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, n. 142.	
	ART. 4 - La Società Cooperativa, retta dai principi della mutualità, senza	
	finalità speculative, si propone di:	
	consentire, tramite la gestione in forma associata, con-tinuità di	
	occupazione lavorativa per i soci, nonché le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, rispetto a quanto offerto dal libero mercato;	
	compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e creditizie	
	atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e	
	si avvarrà di tutte le provvidenze e le agevolazioni di legge;	
	stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad associazioni	
	locali e nazionali ed internazionali nell' interesse dello svolgimento degli	
	scopi sociali di cui ai punti precedenti e richiedere finanziamenti e	
	contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione;	
	- partecipare ai pubblici appalti;	
	assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali ed	
	assicu-rative e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione	
	all'attività da svolgere con enti pubblici e privati.	
	La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti	
	iscritti in appositi albi protetti.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	11	

	operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonché:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società	
	di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili	
	al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi	
	attività di collocamento;	
	2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a	
	favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali,	
	assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia	
	con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del	
	pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura	
	dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo	
	12	

	esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto pre-cede, possono essere	
	ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa. Possono essere ammessi anche soci volontari nel rispetto delle	
	pre-scrizioni di cui alla legge n. 381/91 nonché persone giuridiche nel	
	rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di	
	amministra-zione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati,	
	ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	organo am-ministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote del valore di Euro 50,00 cadauna che si propone di	
	sotto-scrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	delibe-razioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto,	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	13	

	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuova-mente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo	
	amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente	
	referire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di	
	ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammes-so può ricorrere	
	all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo	
	punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e	
	sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai	
	sensi del terzo comma dell' articolo 2528 Codice Civile.	
	ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni	
	ammini-strative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative,	
	associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque	
	esplichino attività concorrente.	
	14	

	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi	
	esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché	
	svolgere attività concorrenti in proprio.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per	
	causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci	
	lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto	
	di lavoro per licenzia-mento, dimissioni ecc.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge,	
	nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di	
	inabilitazione al la-voro o di trasferimento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo	
	deve dar-ne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dalla comuni-cazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale	
	competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il	
	recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove	
	il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	15	

	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei	
	requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso	
	di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,	
	l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla	
	legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall' articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	
	16	

	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti	
	mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo	
	l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva	
	ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui	
	aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei	
	soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle	
	lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite	
	imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	17	

	del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile	
	giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il	
	rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più	
	rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le	
	modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta	
	giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di	
	eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo	
	amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla	
	richiesta, con decisione inappellabile.	
	ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei	
	precedenti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o	
	dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla	
	riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	18	

	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio	
	della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale	
	"lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci	
	stessi e la relativa re-tribuzione sono regolate dall'apposito regolamento	
	aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro	
	ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo	
	amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le	
	maggioranze di legge.	
	ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la	
	riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o	
	indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della	
	cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente	
	dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso	
	dal lavoro a tempo indeterminato.	
	19	

	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro	
	rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo	
	il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti	
	in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre	
	eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00. Nessun socio potrà	
	possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i	
	massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all' art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle	
	quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento	
	costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere	
	20	

	impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote	
	sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in	
	più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in	
	difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo	
	amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di	
	prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti	
	regole e condizioni:	
	- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà	
	comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti	
	gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando,	
	21	

	sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio	
	alienante la propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli	
	da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i	
	soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale, pro-movendone la costituzione con richiesta	
	indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società	
	che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio,	
	funzioneranno con i criteri di cui all'art. 37 del presente statuto.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la	
	cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e	
	ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al	
	socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	
	esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	
	Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando	
	le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale	
	dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in	
	conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro	
	22	

	richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divi-sibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società	
	che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui	
	all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa	
	aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento coo-perativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima	
	ne sarà la destinataria. Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In	
	difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai	
	fini mu-tualistici ;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	sta-bilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.Nel tassativo	
	23	

	rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti	
	finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci coope-ratori,	
	sarà del due percento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	au-mento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al con-sumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'Istituto nazionale di sta-tistica (Istat) per il periodo corrispondente a	
	quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a	
	quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote	
	della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	inte-grazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	
	previsione del 3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del	
	regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di	
	produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per	
	appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio	
	alla costi-tuzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al	
	fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo	
	24	

	quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai	
	soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	
	percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acqui-sizioni effettuate dai soci nella società. Tali	
	prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci	
	sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, sulla scorta delle risultanze di bilan-cio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta	
	della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in	
	alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato	
	legislativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo se nominato o se prescritto dalla Legge.	
	25	

	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 24 - La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma	
	sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo	
	raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché	
	da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato	
	che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che	
	l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di	
	comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici	
	del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella	
	zona in cui ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	tutti i membri dell'Organo amministrativo.	
	L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	26	

	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il	
	bilancio pre-ventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su	
	proposta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame	
	dall'Organo ammini-strativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od	
	eccezio-nalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi	
	alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere	
	pertinenti alla partico-larità dell'attività della cooperativa e debbono essere	
	dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo	
	creda ne-cessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle	
	materie da trattare da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni	
	dalla data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della	
	coope-rativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere	
	27	

	illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per	
	l'assemblea che deve discuterli.	
	Art. 26 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rap-presentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti	
	esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che	
	per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e	
	sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà	
	dei soci della società aventi diritto al voto.	
	Art. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata	
	di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Art. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il	
	socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non	
	Amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni	
	socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla	
	società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri	
	strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in	
	circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a	
	norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	28	

	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote	
	possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno	
	essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e	
	seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto	
	obbligatoriamente.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 30 – Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di	
	membri da tre a nove. I mandatari o i designati delle persone giuridiche	
	possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli	
	amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti	
	sono sempre rieleggibili. Nel caso in cui siano stabiliti compensi per gli	
	amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza	
	dovuti per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere	
	29	

	continuativo, in favore della Società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può	
	delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie	
	attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato	
	Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una	
	volta all'anno nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da	
	almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo	
	che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le	
	adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra	
	gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari,	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle	
	ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing	
	30	

	presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi	
	operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare,	
	emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari	
	e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà	
	attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il	
	direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei	
	soci, con deliberazione motivata.	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni	
	della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti	
	prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non	
	31	

	aventi carattere di sede secondaria ne' di succursale.	
	Art. 31 – Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i	
	propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio,	
	nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o	
	categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile	
	nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la	
	decisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.32) Il controllo della Società può essere affidato ad un Revisore. Sono	
	fatti salvi i casi in cui la legge prescrive la nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il	
	Ministero di Giustizia, esercita il controllo contabile.	
	Il suo compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero	
	periodo di durata del suo ufficio.	
	32	

	L'incarico di revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica	
	inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'	
	art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 34 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i	
	dividendi eventual-mente maturati deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che ove la coope-rativa aderisse all' Associazione nazionale	
	di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,	
	riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947	
	n.1577, sarà destinato a quest'ultima. In difetto di adesione tale	
	versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del	
	bilancio statale).	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 35 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali	
	la legge richiede l'intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga tra i	
	soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di	
	33	

	liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali	
	soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o	
	esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di	
	compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio	
	di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e	
	secondo diritto.	
	Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui	
	circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla	
	richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il	
	Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci	
	giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita	
	nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è	
	sempre impugnabile.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 36 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	Art. 37 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme	
	previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 2522 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	
	applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve	
	34	

36 di 36